Pubblicato il 29/05/2019

N. 00635/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00927/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 927 del 2019, proposto da

Aste Bolaffi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Alberto Regis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Tommaso Salvini, n. 5;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia, in persona del legale rappresentante, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti

Fallimento Stile Bertone S.p.A. in Liquidazione, in persona del Liquidatore, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto datato 20 settembre 2018, a firma del Segretario Regionale, Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, conosciuto dalla scrivente in data 25 febbraio 2019, con cui è stato dichiarato l'interesse storico relazionale particolarmente importante della "serie di otto modelli provenienti dall'Archivio Stile Bertone di cui ai lotti numero 29-36 dell'asta Auto e Moto Classiche organizzata dalla società Aste Bolaffi S.p.A. di Torino presso la pista dell'ex fabbrica di automobili Alfa Romeo di Arese, sita in Via Manuel Fangio, a Lainate (MI), in data 23 maggio 2018" e della Relazione storico-tecnica ad esso allegata;

- della nota 31 gennaio 2019, prot. n. 627, ricevuta in data 25 febbraio 2019, con cui il predetto Decreto e la predetta Relazione storico-tecnica sono stati notificati ad Aste Bolaffi S.p.A. dal Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi incluse la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano del 23 maggio 2018, prot. n. 4871, recante per oggetto "comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse artistico e storico ai sensi degli articoli 10 comma 3, lettere d) ed e) e 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i." e le determinazioni della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia nella seduta del 20 settembre 2018, non conosciute,

nonché per la declaratoria d'illegittimità

ex art. 116, comma 2, c.p.a.

del silenzio-rigetto formatosi in relazione all'istanza di accesso documentale formulata da Aste Bolaffi S.p.A. in data 14 marzo 2019, con conseguentemente accertamento del diritto ad avere accesso alla documentazione ed ai dati richiesti, o in subordine,

per l'accertamento

del silenzio-inadempimento formatosi in relazione all'istanza di accesso civico formulata con la medesima nota del 14 marzo 2019, con conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, seppur ad un primo sommario esame, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, considerato che:

- quanto al *fumus*, a margine delle questioni relative alla correttezza della data del provvedimento di dichiarazione d'interesse storico (20 settembre 2018), deve ritenersi che gli obblighi conseguenti alla dichiarazione non possano che avere efficacia dalla data in cui la stessa è stata conosciuta dal destinatario, attraverso la formale notificazione; ciò a maggior ragione in un caso come quello in esame in cui tra la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse artistico e storico ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 42/2004 (23 maggio 2018) e la notificazione del provvedimento di dichiarazione (25 febbraio 2019) è trascorso un lasso di tempo considerevole, tale giustificare il legittimo convincimento nel ricorrente circa il venir meno dell'efficacia delle misure cautelari di cui all'art. 14 dello stesso D.lgs. 42/2004. Se è vero, infatti, che il tempo trascorso non ha consumato il potere dell'Amministrazione di provvedere, è altrettanto vero che si sia ingenerato legittimamente nel privato l'affidamento circa l'assenza di vincoli sui beni:
- quanto al *periculum*, sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile, considerato che la ricorrente ha compiuto atti di disposizione dei beni prima della notificazione del provvedimento, confidando sulla sopravvenuta inefficacia delle misure cautelari di cui all'art. 14 dello stesso D.lgs. 42/2004 per effetto della decorrenza del termine di 120 giorni senza che fosse intervenuta la conoscenza di alcuna dichiarazione. Senza l'accoglimento della misura cautelare, quindi, la ricorrente sarebbe esposta alle conseguenze previste dal D.lgs. 42/2004 per mancato rispetto del vincolo apposto sui beni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende la dichiarazione di eccezionale interesse storico impugnata.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 maggio 2020.

Condanna le Autorità intimate al pagamento a favore della ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Valentina Santina Mameli IL PRESIDENTE Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO